



ith Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz
centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
@ mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
itmalafarina.edu.it - CF Codice Fiscale 97087800799

Anno scolastico 2021/22
Circolare n. 99

Alle Famiglie
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
All'Albo e al Sito

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

Si comunica che, ai sensi del decreto-legge in oggetto e della circolare congiunta ministero dell'Istruzione e ministero della Salute prot. n. 0000011 dell' 08-01-2022, la gestione dei casi di positività a scuola verrà gestito come segue:

SCUOLA SECONDARIA

Caso 1 - Qualora ricorra la presenza di UN caso di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure:

ALUNNI

- **Attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **Misura sanitaria:** auto-sorveglianza.

PERSONALE SCOLASTICO (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso**. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

Caso 2 - Qualora ricorra la presenza di DUE casi di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure:

Alunni

- A)** Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- ⇒ **Attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- ⇒ **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- ⇒ **Attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;
- ⇒ **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Personale scolastico

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso**. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Caso 3 - Qualora ricorra la presenza di TRE casi di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure

Alunni

- ⇒ **Attività didattica:** è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ⇒ **Misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Personale scolastico (anche esterno alla scuola)

Il personale deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Specificazioni finali:

La presente circolare riflette quanto riportato nella normativa di riferimento; non appena avremo dettagli operativi più specifici da parte del Dipartimento di Prevenzione li comunicheremo. In ogni caso, qualora si verificassero casi di positività in classe, la scuola seguirà nell'immediatezza le indicazioni normative e le indicazioni di dettaglio e operative che ci verranno fornite direttamente dal Dipartimento di Prevenzione (ad esempio: modalità e tempi di effettuazione dei tamponi, modalità di uscita dalla quarantena ecc...).

Normativa di riferimento:

- ✓ D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- ✓ D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133;
- ✓ Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;
- ✓ Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

Il Dirigente
Prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

N.B.: Considerato che diversi genitori continuano a comunicare a scuola che il proprio figlio è venuto a contatto con un soggetto positivo da **SARS-CoV-2** e contestualmente richiedono la DDI, si precisa e ribadisce che **il Dirigente Scolastico può e deve gestire esclusivamente i contatti scolastici** nelle classi in cui si verificano casi di positività, come da Circolare congiunta del ministero dell’Istruzione e ministero della Salute prot. n. 0000011 dell’ 08-01-2022.

Pertanto tutti gli altri tipi di contatti personali, sulla base delle nuove disposizioni di quarantena dei contatti stretti che variano in relazione allo stato vaccinale di ognuno ed a tutela della privacy, devono essere trattati dalle autorità e figure sanitarie competenti e che le eventuali quarantene devono essere disposte dal DdP (Dipartimento di prevenzione).

Pertanto per auto segnalazioni di quarantena la DDI non sarà né può essere autorizzata.

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

- 1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
- 2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3. Soggetti asintomatici che:**
 - ✓ abbiano ricevuto la dose booster oppure
 - ✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure
 - ✓ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.